

WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
VIA DEI MISSAGLIA 97
20142 MILANO (MI)

e p.c. Direzione Regionale della
Lombardia
Via Manin n. 25
Milano

***OGGETTO: Interpello n. 956-155/2018
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
Codice Fiscale 10209790152 Partita IVA 10209790152
Istanza presentata il 12/03/2018***

Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente

QUESITO

La Wolters Kluwer Italia S.r.l. (di seguito, la Società o l'interpellante) opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: ipsoa, cedam, utet giuridica, utet scienze tecniche, leggi d'Italia, indicitalia, il fisco, osra, artel, oa sistemi e teknoing.

In particolare, la Società realizza prodotti editoriali che vengono messi a disposizione della clientela sia su supporto cartaceo, sia su supporto informatico. Tra i prodotti editoriali della Società, un peso preminente assumono le banche dati on line

nell'ambito giuridico, tributario, contabile e amministrativo, che vengono proposte sul mercato attraverso i predetti marchi. Tali banche dati, pur se commercializzate con marchi diversi e con l'utilizzo di portali d'accesso differenziati per gli abbonati, attingono i loro contenuti da un unico repository digitale che raccoglie tutto il materiale editoriale messo a disposizione dei clienti.

Ciò posto, l'interpellante chiede di conoscere l'aliquota IVA applicabile alle cessioni dei diritti di accesso alle banche dati, sotto forma di abbonamento periodico.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'interpellante evidenzia che le banche dati on line riproducono, in larga parte, documenti già oggetto di pubblicazione da parte dell'interpellante medesimo su riviste, opere con cadenza periodica, libri o altre pubblicazioni che presentano la comune caratteristica di svolgere una funzione scientifica e/o divulgativa, oltre a quella di essere identificati, attualmente o in passato, da codice ISSN o ISBN. Solo in minima parte, le banche dati riproducono elaborazioni originali che sono pubblicate per la prima volta nelle banche dati.

Espone, inoltre, la Società che le banche dati offrono delle utilities (formulari, fogli di calcolo, scadenziario) che, per la maggior parte, rappresentano il semplice riversamento di contenuti che erano già presenti in supporti informatici, oggetto di vendita sotto forma di supporto integrativo allegato alle pubblicazioni cartacee. Complessivamente, l'entità delle c.d. utilities non eccede, in termini numerici, l'1% del totale delle banche dati di riferimento.

Tanto premesso, l'interpellante ritiene che alla vendita degli abbonamenti delle banche dati sia applicabile l'aliquota IVA del 4 per cento di cui al n. 18) della tabella A, parte II, del D.P.R. n. 633 del 1972. Ciò, per effetto dell'art. 1, comma 667, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - come modificato dall'art. 1, comma 637, lettere a) e b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - secondo cui: *"Ai fini dell'applicazione della*

tabella A, parte II, numero 18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica".

Al riguardo, la Società richiama la circolare n. 20/E del 2016 e la risoluzione n. 120/E del 2017, con le quali è stato precisato che *"alla messa a disposizione, da parte della Banca dati, di prodotti editoriali aventi le caratteristiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, muniti di codice ISBN o ISSN, torna applicabile l'aliquota IVA del 4 per cento di cui al n. 18) della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972"*. Ad avviso dell'interpellante, infatti, le funzioni di ricerca e le utilities che offre la banca dati risultano caratterizzate da un rapporto di accessorietà con la prestazione principale che le rende irrilevanti ai fini dell'applicazione del tributo. Ciò in quanto, nel caso in esame, così come in quello trattato dalla risoluzione n. 120/E del 2017, *"la ragione economica della conclusione del contratto di abbonamento"* non può essere che *"quella di consentire all'abbonato di acquisire il contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni aventi le caratteristiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, muniti di codice ISBN o ISSN"*.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'art. 1, comma 667, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. legge di stabilità 2015) - modificato dall'art. 1, comma 637, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - dispone che: *"Ai fini dell'applicazione della tabella A, parte II, numero 18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o*

ISSN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica".

Con la circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, la scrivente ha illustrato l'ambito di applicazione della predetta disposizione, chiarendo che *"ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 4 per cento, il codice ISBN o ISSN è condizione necessaria ma non sufficiente. Occorre, infatti, che il prodotto editoriale abbia le caratteristiche distintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, per la cui individuazione si rinvia ai precedenti documenti di prassi della scrivente"* (cfr. circolare n. 23/E del 2014 e circolare n. 328 del 1997). La citata circolare n. 20/E del 2016 ha, altresì, chiarito che sulla base del tenore letterale della disposizione in esame l'aliquota IVA del 4 per cento è applicabile *"anche alle operazioni di messa a disposizione "on line" (per un periodo di tempo determinato) dei prodotti editoriali."*

Con la successiva Risoluzione n. 120/E del 2017, è stato, altresì, precisato che l'aliquota ridotta del 4 per cento, di cui al numero 18) della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, è applicabile anche alle ipotesi di una banca dati bibliografica, in cui le funzionalità di ricerca offerte all'utente non costituiscano un valore aggiunto dal punto di vista del consumatore, atteso che tali funzionalità erano offerte gratuitamente agli utenti, a prescindere dalla sottoscrizione del contratto di abbonamento. Nel predetto presupposto, è stato riconosciuto l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento, quando *"la ragione economica della conclusione del contratto di abbonamento"* non possa essere che *"quella di consentire all'abbonato di acquisire il contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni aventi le caratteristiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, muniti di codice ISBN o ISSN"*.

Tale soluzione, ad avviso della scrivente, è estensibile anche al caso prospettato dalla Società in cui l'abbonamento alla banca dati mette a disposizione dell'utente, nella quasi totalità (99 per cento), il contenuto digitalizzato di libri e altre

pubblicazioni aventi le caratteristiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, muniti di codice ISBN o ISSN. Si ritiene, infatti, che la circostanza che la banca dati metta a disposizione dell'utente (peraltro, in misura marginale) anche elaborazioni originali che sono state pubblicate per la prima volta nelle banche dati, ovvero "utilities" (formulari, fogli di calcolo, scadenziario) non esclude, coerentemente con la citata risoluzione n. 120/E del 2007, che la ragione economica della conclusione del contratto di abbonamento sia quella di consentire all'abbonato di acquisire il contenuto digitalizzato dei predetti "prodotti editoriali". Pertanto, si è dell'avviso che all'operazione di abbonamento alla banca dati in argomento sia applicabile l'aliquota IVA del 4 per cento, di cui al n. 18) della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.

IL DIRETTORE CENTRALE

Giovanni Spalletta

(firmato digitalmente)